



# Unioni di comuni

Gestioni associate: scegliere forma e contenuto tra vincoli e opportunità



## Le forme associative intercomunali *Il quadro normativo*

**Carlo Paolini – Giulia Falcone**

Anci Toscana

[karlopaolini45@gmail.com](mailto:karlopaolini45@gmail.com) - [giulia.falcone@ancitoscana.it](mailto:giulia.falcone@ancitoscana.it)

## a) **Forme associative**

- Unioni di Comuni art. 32 TUEL D.lgs. 267/2000
- Convenzioni art. 30 TUEL D.lgs. 267/2000
- Consorzi art. 31 TUEL D.lgs. 267/2000

## a<sup>1</sup>) **Forma associativa speciale**

- Comunità montana

qualificata dal legislatore nazionale come “Unione di Comuni, ente locale costituita fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse per la valorizzazione di zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”

- Fino alle manovre delle estati 2010/2011 vigeva il **principio generale della volontarietà** del ricorso alle forme associate sia per quanto attiene all'individuazione dei comuni cooperanti, sia per quanto attiene alle funzioni e servizi da svolgere in maniera associata, sia per quanto attiene alle forme associative previste dalla legge.
- I casi di obbligatorietà costituivano, prima delle ultime riforme, delle eccezioni tassativamente riferite ad ipotesi predeterminate da leggi:
  - art. 30, comma 3: convezioni obbligatorie per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera
  - art. 31, comma 7: consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi in caso di rilevante servizio pubblico

- Con le manovre dell'estate 2010 e di quella 2011 sono state introdotte innovazioni significative assoggettando **all'associazionismo obbligatorio**:

(Decreto legge 3 maggio 2010 n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n°122, art. 14, commi da 26 a 31, e successive modificazioni)

- (ambito soggettivo)

i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti per gli appartenenti o già appartenenti a comunità montane, salvo elevazione del limite da parte delle regioni nell'esercizio della loro competenza riguardo alle forme associative,

- *(ambito oggettivo funzionale)*

per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27 del DL 78/10 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art.19, comma 1 del D.L. 95/2012:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- (\* I-bis) i servizi in materia statistica

(\* l'obbligatorietà dell'esercizio associato non è prevista per la lettera l)

- *(termine temporale)*

## **Entro il 31.12.2015**

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-bis) che

"I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al **31 dicembre 2015**".

- Disciplina sulla struttura, organizzazione e funzionamento delle forme associative non in contrasto con quanto stabilito dalla leggi statali.

(ai sensi dell'art. 117 Cost. la Regione ha competenza concorrente o esclusiva nelle materie non comprese fra quelle demandate alla legislazione esclusiva dello Stato)

- Individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni comunali quale ambito per le gestioni associate

(art. 3, comma 2 D.lgs. 112/98 e art. 33 TUEL D.lgs. 267/2000)

- Individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali

(art. 14, comma 3 del Decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010)



**Finalità e principi (Tit. I, Artt. 1-5)**

**Cooperazione finanziaria (Tit. II, Artt. 6-16)**

**Norme per l'esercizio associato di funzioni  
(Tit. III, Artt. 17-61)**

**Riordino di enti (Tit. IV, Artt. 62-78)**

**Politiche per i territori (Tit. V, Artt. 79-93)**

**Disposizioni finali e transitorie (Tit. VI, Artt. 94-117)**